

**AMSC Commerciale gas Srl**

**Via Aleardi 70 - 21013 Gallarate**

**P.I. 02063430025**

**Capitolato di Polizza di Assicurazione  
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)**

**Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)**

**GBS SpA**

**General Broker Service**

Uffici di Milano

Via Giovanni Boccaccio 19 – 20123 Milano

Tel. 02 45477450 – Fax 02 45477473

Mail: milano@gbsspa.it

**PCA SpA**

**Broker di assicurazione e riassicurazione**

S.S. 211 della LOMellina – Loc. S. Guglielmo

15057 Tortona (AL)

Tel. 0131 872546 – Fax 0131 872507

Mail: giovanni\_roncaglia@pcabroker.it

## Definizioni comuni

<b>ASSICURATO</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>ASSICURAZIONE</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>ATTIVITA'</b>	Quella svolta in qualità di Azienda Multiservizi Comunali, per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, purché non sia in contrasto con la Legge Italiana.
<b>BROKER</b>	La G.B.S. S.p.A. General Broker Service in Cobrokeraggio con PCA S.p.A. (in seguito detti più semplicemente Broker).
<b>CONTRAENTE</b>	La persona giuridica che stipula l'assicurazione.
<b>COSE</b>	Sia gli oggetti materiali, sia che gli animali
<b>DANNO CORPORALE</b>	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici, nonché il danno morale.
<b>DANNI MATERIALI</b>	Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
<b>FRANCHIGIA PER SINISTRO</b>	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico del Contraente.
<b>INDENNIZZO/ RISARCIMENTO</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>MASSIMALE PER SINISTRO</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni e qualunque sia l'entità dei danni subiti dalle cose.
<b>RISCHIO</b>	La probabilità del verificarsi del sinistro.
<b>SCOPERTO</b>	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico del Contraente, non cumulabile con la franchigia per sinistro.
<b>SINISTRO</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>SOCIETA'</b>	L'Impresa assicuratrice delegataria della polizza..

## DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivanti al Contraente nello svolgimento della propria attività, così come indicata nelle “definizioni comuni” che precedono.

Tali attività, hanno per oggetto la gestione di servizi pubblici a favore del Comune di Gallarate o altri Comuni o Enti Pubblici o privati soci o non soci e comprendono a titolo esemplificativo e non limitativo attività di:

- Esercizio in Italia e all'estero dell'attività di importazione, esportazione, approvvigionamento e vendita di gas naturale a clienti finali;
- Esercizio e gestione di modulazione stagionale e di punta stagionale, giornaliera ed oraria, inerenti la somministrazione di gas naturale;
- Prestazione di tutti i servizi tecnici, commerciali e contrattuali connessi alla vendita di gas naturale ai clienti finali.

L'Assicurato può provvedere all'esercizio di ogni altro servizio e attività in settori complementari od affini a quelli indicati che siano ad essa affidate dal Comune di Gallarate o da altri enti pubblici o privati.

L'Assicurato provvede alla progettazione e costruzione degli impianti direttamente o tramite contratti di incarico professionale o di appalto nonché alla costruzione degli impianti stessi, anche per conto terzi, con finalità imprenditoriali.

Svolge inoltre tutte le attività complementari a quelle di cui sopra, quali a titolo semplificato e non limitativo:

- costruzione, posa in opera e manutenzione di fabbricati, impianti ed attrezzature in genere, officine di riparazione e manutenzione, depositi, uffici amministrativi, mense, necessari per l'espletamento dell'attività di cui sopra;

Premesso che quanto sopra descrive a titolo esemplificativo e non limitativo l'attuale struttura aziendale dell'Assicurato, si conviene tra le parti che tale struttura può venire modificata in qualunque momento senza che, a parziale deroga dell'art. 1898 del codice civile, la copertura assicurativa venga meno.

Si precisa che l'attività può essere esercitata sia per conto proprio che di terzi, nelle proprie sedi o presso terzi.

## **Art. 1 - Norme che regolano la polizza**

### **Art. 1.1 - Prova della polizza**

La polizza di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sulla polizza, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

### **Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.

### **Art. 1.3 - Pagamento del premio**

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, compresa l'eventuale proroga di cui all'art. 1.7 (Durata della polizza) la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

### **Art. 1.4 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 1.5 - Buona fede**

L'omissione da parte del Contraente di una o più circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano state frutto di dolo. Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società).

### **Art. 1.6 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

### **Art. 1.7- Durata della polizza**

La polizza di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di offerta) e non è previsto il tacito rinnovo. Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a sei mesi. In tale ipotesi, il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura.

### **Art. 1.8 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. 1.9 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

#### **Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 1.11 - Coassicurazione e delega**

Qualora la polizza sia ripartita tra più Società per quote determinate, ciascuna Società è tenuta al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutte le Società (art. 1911 Codice Civile).

Tutte le comunicazioni relative alla presente polizza si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

#### **Art. 1.12 - Assicurazioni presso diversi assicuratori**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutte le Società ed è tenuto a richiedere a ciascuna di esse l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

#### **Art. 1.13 - Clausola broker**

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui alla legge n. 792/84, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker che provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Società Delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
  
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie, con le quali verranno stipulati e/o prorogati i contratti, secondo la percentuale provvigionale stabilita nel disciplinare di gara. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Cliente/Assicurato e verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione.

#### **Art. 1.14 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio**

La Società è tenuta a fornire al Contraente un riepilogo semestrale contenente le informazioni dettagliate sull'andamento della sinistrosità; in particolare dovranno essere trasmesse le statistiche dei sinistri liquidati, riservati e senza seguito, nonché tutti i dati caratteristici ed essenziali per assicurare il costante monitoraggio del rischio e la sua corretta valutazione per gli appalti futuri.

#### **Art. 1.15 - Forma delle comunicazioni del Contraente**

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata o fax o telegramma indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

#### **Art. 1.16 - Elementi per il calcolo del premio**

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato / Prospetto di offerta).

#### **Art. 1.17 - Regolazione e conguaglio del premio**

Se il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto nell'Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizza, lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate o restituite entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento.

Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 30 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **Art. 1.18 - Efficacia temporale della garanzia**

La Società risarcirà le somme che l'Assicurato sarà tenuto a pagare, in relazione alle garanzie prestate, purché la prima richiesta scritta di risarcimento sia pervenuta all'Assicurato durante il periodo di validità della presente polizza, indipendentemente dalla data in cui si è verificato l'evento, salvo i termini di prescrizione di legge.

La Società

Il Contraente

-----

-----

## **Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione RCT/RCO**

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle Norme che regolano la polizza (Art. 1) .

L'eventuale discordanza tra le Norme che regolano la polizza, le Norme del presente articolo, le Norme che regolano i sinistri e le norme del Codice Civile sulle polizze di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

### **Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione**

#### **A) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)**

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, verificatisi in relazione all'attività svolta, a seguito di fatto accidentale. La garanzia è operante anche per fatti dolosi o colposi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere.

#### **B) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera soggetti all'assicurazione di Legge contro gli Infortuni - I.N.A.I.L. (RCO)**

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000, per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati (così come definiti dall'Art. 5 del D.lgs. 38/2000), addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione e per gli infortuni in itinere. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;
- b. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n.38/2000 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti A) e B) sono inoltre operanti:

- 1) per la RC derivante al Contraente per fatti connessi alla normativa di cui al D. Lgs 626/94 e successive modifiche e di cui al D. Lgs. N. 494/96 e successive modifiche, nonché per la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'assicurato ai sensi del D. Lgs n. 626/94 e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera ai sensi del D. Lgs n. 494/96 per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Contraente stesso;
- 2) per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222;

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 196/97 ed s.m.i.. Nel caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile, detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

L'Assicurazione conserva la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge purché ciò consegua dall'inesatta interpretazione delle norme di legge in materia.

## **Art. 2.2 - Precisazioni sulla qualifica di “Dipendente” e “Terzo”**

Viene equiparato a dipendente del Contraente chiunque svolga mansioni presso il Contraente, o per conto del medesimo, sia in via continuativa che temporanea o sporadica, compresi i terzi che partecipano, anche occasionalmente, alla attività svolta dallo stesso.

Sono considerati Terzi anche:

- a) i Dipendenti del Contraente non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni;
- b) i Dipendenti e gli Amministratori di società partecipate o controllate dal Contraente;
- c) il Legale Rappresentante, limitatamente alle lesioni personali ;
- d) tutte le persone fisiche quando fruiscono come cittadini delle prestazioni e dei servizi erogati dall’Ente.

Non sono considerati Terzi ai fini della garanzia RCT :

- a. il Legale Rappresentante per i soli danni a cose;
- b. limitatamente ai danni alla persona, i dipendenti del Contraente, soggetti INAIL, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

## **Art. 2.3 – Precisazioni sul rischio**

A titolo esemplificativo e non limitativo, si conferma l’operatività delle seguenti garanzie:

### **A. Committenza**

L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell’art. 2049 Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc.. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno.

### **B. Committenza auto ed altri veicoli**

L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell’art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
- per i danni cagionati con l’uso di biciclette.

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario.

### **C. Danni a mezzi sotto carico e scarico**

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

### **D. Danni ai veicoli in sosta**

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti o di terzi che si trovino in sosta nelle aree adibite a parcheggio, di pertinenza delle sedi dove si svolge l’attività del Contraente. fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.

### **E. R.C. Attività varie**

- a. proprietà, esercizio, uso, manutenzione ordinaria e straordinaria e funzionamento di beni mobili ed immobili in genere.
- b. proprietà, esercizio, uso e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura; è compreso l’uso di anticrittogamici e/o antiparassitari quando fanno parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici, ferma restando l’esclusione dei danni da inquinamento;
- c. esistenza di antenne radiotelevisive, di ponti radio e stazioni ricetrasmittenti, recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
- d. proprietà, gestione, esercizio, uso, di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinematografi, stabilimenti balneari, piscine, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo, farmacie,

cimiteri, macelli, mercati, aziende agricole, officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura ossiacetilenica ed amogena e relativi depositi nonché attività ed attrezzature similari utilizzate dall'Ente ovunque ubicate;

- e. Relativamente alle farmacie l'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso da parte delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta.  
L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.  
Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.
- f. promozione e/o organizzazione di gite, visite, manifestazioni, festeggiamenti, servizi di istituti e di qualsiasi altro genere quali congressi, seminari, concorsi, simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, spettacoli, sagre, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e macelli, convegni e simili, attività sociali, assistenziali, mense ed attività ricreative, anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali i terzi siano organizzatori; partecipazione ad esposizione, fiere e mostre.
- g. proprietà, manutenzione della rete fognaria e relativo impianto di depurazione, e simili, compresi tubazioni ed attrezzature;
- h. lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, i lavori di scavo per fognature, posa in opera di impianti e/o tubature in genere;
- i. proprietà e/o conduzione di impianti sportivi e ricreativi ovunque e comunque posti, compresi servizi e dipendenze, sia per i rischi derivanti dalla sola proprietà, sia per i rischi derivanti dall'esercizio totale e/o parziale nonché l'organizzazione di corsi sportivi;
- j. proprietà e/o conduzione di fabbricati, a qualsiasi uso destinati, del relativo contenuto e degli impianti, ivi inclusi:  
- lavori in economia di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati stessi;  
- spargimento di acqua o rigurgito di fogna solo se conseguenti a rottura accidentale di condutture; sono comunque esclusi i danni derivanti da stillicidio e da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
- k. proprietà di mense aziendali, compresa committenza per servizi dati in appalto a terzi;
- l. servizio di vigilanza (con guardie armate e non) e di servizi antincendio;
- m. attività sociali, assistenziali e ricreative direttamente gestite o gestite da terzi, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;
- n. proprietà di cani da guardia e non;
- o. Limitatamente alla gestione del servizio idrico la garanzia comprende i danni alla persona da erogazione di acqua alterata.
- p. somministrazione di bevande e cibi, anche se distribuiti mediante macchine automatiche;
- q. organizzazioni di manifestazioni all'aperto, ivi incluso l'allestimento di palchi, anche non di proprietà;
- r. prove ed esami per l'assunzione del personale;
- s. organizzazione e gestione di corsi di formazione ed istruzione del personale.

#### **F. Mezzi, macchine speciali, carrelli e macchine operatrici semoventi**

L'assicurazione è inoltre estesa all'uso di tutti i mezzi e macchine speciali durante l'esplicazione delle loro attività per ordine e conto dell'Ente; è inoltre operante la garanzia dell'uso di gru e bracci caricatori su autocarri, dell'uso di macchine operatrici, delle macchine in dotazione servizi preposti.

E' inclusa nella garanzia la Responsabilità derivante al Contraente per danni cagionati da carrelli o macchine operatrici semoventi compresa la circolazione su aree provate e le operazioni di carico e scarico.

Dalle garanzie sono comunque esclusi:

i danni cagionati a terzi in relazione alla circolazione su aree soggette alla disciplina della Legge 990/ del 24.12.1969;

ove sia prescritta una patente per la guida di tali mezzi, la garanzia non è operativa se il guidatore non ne sia munito.

#### **G. Installazione, collaudo e manutenzione**

La garanzia comprende i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione, collaudo e/o manutenzione, effettuata anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

#### **H. Danni subiti da appaltatori, da subappaltatori e loro dipendenti**

Sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l'assicurazione RCO, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.

**I. Danni a condutture ed impianti sotterranei**

La garanzia comprende i danni alle condutture ed impianti sotterranei. Il massimale indicato in polizza per i danni a cose rappresenta il limite di esposizione della Società per ciascun periodo assicurativo annuo.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Art. 2.6.

**J. Danni da furto**

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Art. 2.6.

**K. Danni in ambito esecuzione lavori**

La garanzia comprende i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, ivi inclusi i danni alle cose movimentate, sollevate, scaricate durante i lavori.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Art. 2.6.

**L. Cose in consegna e custodia**

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali il Contraente è tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Art. 2.6.

**M. Responsabilità Civile Personale degli Amministratori, dei Dirigenti, Quadri e altri dipendenti**

La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche per la responsabilità civile personale degli Amministratori, dei Dirigenti, Quadri e di tutti gli altri dipendenti del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

Agli effetti di tale estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.

Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

**N. Inquinamento accidentale**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, i suoi dipendenti o le altre persone di cui l'Assicurato dovesse rispondere ai sensi di legge, delle somme che i predetti fossero tenuti a pagare, quali civilmente responsabili per danni involontariamente cagionati a terzi causati da inquinamento dell'ambiente, in conseguenza di un fatto accidentale ed improvviso derivante dall'attività descritta in polizza, compreso lo smacco dei prodotti entro i limiti territoriali previsti in polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale di "Responsabilità civile verso terzi" e comunque con il massimo di €500.000,00 per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite.

Sono compresi nell'assicurazione i danni cagionati a terzi in conseguenza di:

- a) morte e lesioni personali;
- b) danneggiamenti diretti e materiali a cose o animali;
- c) interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere impossibilità di utilizzare i beni che si trovano nell'ambiente interessato.

L'assicurazione comprende altresì entro il massimo del 10% del limite di risarcimento per ogni sinistro indicato in polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare la conseguenza di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte, ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede a scelta della Società presso la sede della Società stessa o presso la sede del Broker.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza dei voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato all'Art. 2.6

**O. Malattie professionali (comprese le malattie extratabellari)**

L'assicurazione della responsabilità civile verso tutti i dipendenti è estesa al rischio delle malattie professionali di cui al DPR 30.6.1965 n. 1124 come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e sia conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di efficacia temporale della stessa ma non oltre la scadenza contrattuale indicata nell'Allegato (Prospetto di offerta).

La presente estensione vale anche per le malattie che si manifestano non oltre 12 mesi dalla data di cessazione del contratto.

**P. Danni da incendio**

L'assicurazione è operante per i danni a terzi conseguenti ad incendio, esplosione e scoppio delle cose di proprietà del Contraente o dallo stesso detenute, ovunque ubicate. La presente copertura opera a secondo rischio rispetto ai massimali eventualmente previsti, per la stessa garanzia, sulla polizza "Incendio" del Contraente.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Art. 2.6.

**Q. Impiego di esplosivi**

La garanzia comprende i danni derivanti dalla detenzione o impiego di esplosivi, con esclusione, comunque, dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di cento metri dal fornello di mina.

**R. Danni da cedimento e franamento del terreno**

La garanzia comprende i danno a cose dovuti da cedimento, franamento o vibrazione del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implivhino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Art. 2.6.

**S. Danni da interruzione di attività**

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzione sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, anche di pubblica

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Art. 2.6.

**T. Prelievo e consegna merce**

La garanzia è estesa ai danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento della merce effettuate direttamente dal Contraente, ferma sempre l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore.

**Art. 2.4 - Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni**

L'assicurazione RCT non comprende i danni:

- a. da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- b. da circolazione su strada di uso pubblico, su aree a queste equiparate di veicoli a motore per i quali sussista l'obbligo di assicurazione ai sensi della Legge n. 990 del 24.12.1969, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
- d. conseguenti ad inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all'art. 2.3 punto N;
- e. da furto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2.3 (Precisioni sul rischio) sub J);
- f. cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, fermo restando che la consegna si intende perfezionata nel momento in cui il potere di fatto (possesso) sulle merci/prodotti/cose risulta trasferito dall'Assicurato ad altro soggetto terzo, salvo quanto previsto alla precedente lettera g/Art.2.3 nel caso in cui i prodotti o le cose vengano anche installate presso terzi a cura dell'Assicurato e l'attività dichiarata in polizza lo preveda;
- g. sono esclusi dall'RCT i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla legge;
- h. L'assicurazione RCT non comprende i danni a cose rimorchiate, trasportate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate;

L'assicurazione RCT/RCO non comprende i danni:

- i. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
- j. conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
- k. derivanti da amianto;
- l. risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
- m. Derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;
- n. sono esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e comunque a carattere sanzionatorio e non risarcitorio;
- o. derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivanti o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria.

#### Art. 2.5 - Limiti territoriali

La presente polizza vale per il mondo intero.

#### Art. 2.6 – Tabella /Limiti di risarcimento/Scoperti

GARANZIA	LIMITI DI RISARCIMENTO per sinistro/anno	SCOPERTI per sinistro
Danni da interruzione di attività	€1.500.000,00	10% minimo di €500,00
Danni a condutture ed impianti sotterranei	€500.000,00	10% minimo di €2.500,00
Danni da incendio	€500.000,00	10% minimo di €500,00
Danni a cose in ambito esecuzione lavori	€500.000,00	
Danni a cose in consegna e custodia	€100.000,00	
Danni da furto perpetrato attraverso impalcature	€100.000,00	
Danni da inquinamento accidentale	€500.000,00	10% minimo di €2.500,00
Danni da cedimento e franamento del terreno	€250.000,00	10% minimo di €2.500,00

La Società

Il Contraente

-----

-----

## **Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri**

### **Art. 3.1 - Obbligo del Contraente in caso di sinistro**

A parziale deroga dell'art. 1913 Codice Civile, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui all'art. 2.1 (Oggetto dell'assicurazione) lett. B) solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL in caso di surroga ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modificazioni.

### **Art. 3.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali**

La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente entro il limite di un importo pari al quarto del massimale prestato dalla presente polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente al 50%.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende.

### **Art. 3.3 – Gestione Franchigie e Scoperti**

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste, nonché ad accertare e liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie.

Alla scadenza di ogni annualità o minor durata della polizza, la Società comunicherà al Contraente gli importi anticipati per scoperti e/o franchigie e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 90 giorni dalla relativa richiesta, in un'unica soluzione.

Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

La Società

Il Contraente

## Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara, inoltrandole copia in estratto della delibera con allegato il capitolato-polizza.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

## Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.6 - Recesso in caso di sinistro;

Art. 1.7 - Durata del contratto;

Art. 1.9 - Foro competente;

Art. 1.12 - Assicurazione presso diversi assicuratori;

Art. 1.13 - Clausola Broker.

La Società

-----

Il Contraente

-----

**ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)**  
 Costituente parte integrante del presente contratto  
*(da compilarsi esclusivamente in sede di offerta Economica)*

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati di seguito riepilogati

<b>1 CONTRAENTE</b>	<b>AMSC Commerciale Gas Srl</b> Via Aleardi n. 70 21013 Gallarate (VA) P.I. 02063430025
<b>2 DURATA CONTRATTUALE</b>	Anni 5 Dalle ore 24 del 31/12/2008 Alle ore 24 del 31/12/2013 Rateazione annuale del premio
<b>3 RISCHIO ASSICURATO</b>	R.C..T. - Responsabilità Civile Terzi R.C.O. - Responsabilità Civile verso dipendenti
<b>4 MASSIMALI GARANTITI</b>	R.C.T. Euro 10.000.000,00 per sinistro Euro 10.000.000,00 per persona Euro 10.000.000,00 per danni a cose e/o animali R.C.O. Euro 10.000.000,00 per sinistro Euro 2.500.000,00 per persona
<b>6 MASSIMALE AGGREGATO RCT/RCO</b>	Euro 10.000.000,00
<b>5 FATTURATO ANNUO LORDO</b>	Euro 15.000.000,00
<b>6 OFFERTA ECONOMICA</b>	R.C.T. – R.C.O. Tasso lordo .....% Da applicare al fatturato annuo preventivato
<b>PREMIO LORDO ANNUO Base per l'aggiudicazione dell'appalto)</b>	Euro .....

## **7 ACCETTAZIONE**

La Società ....., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. .... del ..... pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. .... ) n. .... del ....., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la lettera di invito ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

## **8 AUTORIZZAZIONE**

L'Appaltatore autorizza l'Ente Appaltante - irrevocabilmente e per tutta la durata della presente assicurazione - ad effettuare i pagamenti delle somme dovute all'Appaltatore medesimo a favore del Broker, in forma liberatoria per l'Appaltante.

## **9 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Contraente, ai sensi della Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

La Società

Il Contraente

-----

-----